

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3414

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2005

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Francavilla al Mare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei, poichè ha mantenuto da una parte il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale.

Oggi questa disciplina appare del tutto inadeguata rispetto alle promozioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha avuto in tutti i Paesi più avanzati. Il settore turistico è oggi una delle risorse più rilevanti per il Paese e dev'essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato.

In quest'ottica si muove il presente disegno di legge, con il quale si autorizza l'istituzione di una casa da gioco nel comune di Francavilla al Mare (Chieti), senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco esistenti. Riguardo al divieto generale per il gioco d'azzardo, ormai da più parti si è rilevato come la disciplina complessiva della materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione monopolistica dello Stato sulle scommesse «legali» e la posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro città sedi dei *casinò* autorizzati.

D'altra parte, il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse principali

per la criminalità organizzata. La istituzione di nuove case da gioco come quella in oggetto consentirebbe di convogliare i flussi di denaro, oggi nelle mani della malavita, verso canali leciti e funzionali per la vita delle comunità che li ricevono.

Le ragioni della scelta di Francavilla al Mare, quale sede di una nuova casa da gioco, sono da ricercarsi nella vocazione turistica che la cittadina ha saputo sviluppare negli ultimi decenni e che oggi deve essere opportunamente rinforzata se si vuole garantire uno sviluppo per tutto l'Abruzzo, in particolare per le zone circosvicine, che soffrono di una cronica depressione di tipo occupazionale. Del resto, il comune di Francavilla al Mare, già sede del cenacolo letterario e culturale di Gabriele d'Annunzio e Francesco Paolo Michetti, è già fulcro di iniziative di alto valore culturale di livello internazionale, come il «Premio Michetti» di arti figurative, che giunge quest'anno alla sua sessantesima edizione e che ha annoverato nel suo albo d'oro i più importanti ed apprezzati artisti della seconda metà del secolo XX. Vanno sicuramente citati in questa sede anche la Mostra-mercato del fiore, che nel mese di aprile convoglia nella cittadina tutti i floro-vivaisti d'Europa, attratti da un'iniziativa che ha alle spalle trent'anni di storia, ed il «Carnavale d'Abruzzo», che da cinquantacinque anni anima, in stile «viareggino», le strade della cittadina.

L'istituzione di una casa da gioco servirebbe da stimolo per la realizzazione di strutture turistiche, consentendo agli operatori del settore un'apertura maggiore verso i mercati nazionali ed esteri fino ad oggi sfruttati solo minimamente. Un catalizzatore turistico di tale efficacia permetterebbe a Francavilla al Mare di divenire in breve tempo il punto

di riferimento per un vasto bacino di utenza turistica, nazionale ed estera.

Le enormi capacità di miglioramento e di sviluppo che offrirebbe un tale scenario sono facilmente intuibili. Oltre ad una maggiore incentivazione al turismo, l'istituzione di una casa da gioco consentirebbe un miglioramento delle reti viarie e ferroviarie, il rilancio del termalismo (presente nei comuni vicini, quali Caramanico Terme, Popoli, Raiano), il consolidamento dell'Università «G. d'Annunzio», che è in piena espansione, ed ulteriori possibilità di investimenti con capitale estero, favorendo l'uscita dall'isolamento e la creazione di nuovi posti di lavoro (drammatica, infatti, appare la situazione lavorativa nella Val Pescara e nella Valle Peligna, a ridosso del comune di Francavilla al Mare).

Inoltre, la speciale disciplina del vincolo per i proventi permetterebbe alle amministrazioni comunali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata alle attività di investimenti e sviluppo.

In particolare, il disegno di legge attribuisce alla regione Abruzzo il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Francavilla al Mare, su richiesta deliberata dal consiglio comunale (articolo 1).

L'articolo 2 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge la regione debba disciplinare la gestione del *casinò* stabilendo, fra l'altro, le disposizioni per l'assegnazione in concessione e per i controlli in materia finanziaria e di ordine pubblico.

In merito a quest'ultimo aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nella casa da gioco (articolo 5). L'articolo 4 prevede che i proventi della gestione vengano assegnati per il 40 per cento al comune di Francavilla al Mare e per il restante 60 per cento ai comuni vicini, compresi nell'area risultante del triangolo ai cui vertici si pongono le città di Pescara, Ortona e Sulmona, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione Abruzzo di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, su richiesta del sindaco del comune di Francavilla al Mare, previa deliberazione del consiglio comunale.

3. Nella deliberazione di cui al comma 2 possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico e storico, idonei all'esercizio della casa da gioco.

Art. 2.

1. La regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco di cui alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio nell'ambito della regione;

b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

e) le modalità e la durata della concessione per la gestione della casa da gioco a soggetti privati o a società a capitale privato, disciplinando, in particolare:

1) le garanzie per l'appalto e le cauzioni;

2) le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono garantire;

3) le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli;

4) le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti;

5) la possibilità di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste nella concessione stessa, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti all'uso di cui alla presente legge sono a totale carico del concessionario.

2. Entro un anno dall'espletamento della gara di appalto per l'attribuzione della concessione, gli eventuali lavori di cui al comma 1 devono essere conclusi e l'esercizio della casa da gioco deve essere avviato, a pena di decadenza del concessionario.

Art. 4.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 40 per cento al comune di Francavilla al Mare, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare la metà

della suddetta quota ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 60 per cento ai comuni vicini, ricompresi nell'area risultante dal triangolo ai cui vertici sono situate le città di Pescara, Ortona e Sulmona, con l'obbligo per i predetti comuni di destinare interamente ad attività promozionali e turistiche i fondi ad essi attribuiti.

Art. 5.

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunale operante nella casa da gioco sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla legge 17 maggio 1991, n. 157, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 6.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

